

di Avv.to Rosa Bertuzzi

LEGGE REGIONE LIGURIA

L.R. LIGURIA 1 APRILE 2014, N. 8

***“DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA
TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA
ACQUATICO”.***

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2). 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare. 3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale. (2) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). TITOLO II Funzioni amministrative - pianificazione del settore

Articolo 2 Competenze della Regione.

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare : a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie

ittiche; b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE; c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione; d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge; e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12; f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13; f-bis) [i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio]

(4) . 2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A (5) . 3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali (6) . 3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne (7) . 3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico (7) . pescatori (7) 3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei .

(3) Alinea così modificato dall' art. 84, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (4) Lettera dapprima aggiunta dall' art. 84, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge e poi abrogata dall' art. 2, comma 74, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9, comma 1, della medesima legge). (5) Comma così sostituito dall' art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.». (6) Comma così sostituito dall' art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.». (7) Comma aggiunto dall' art. 84, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Articolo 2-bis. Associazioni di pesca sportiva riconosciute (8) . 1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri. 2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo

svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. 3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni. 4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale. (8) Articolo aggiunto dall' art. 3, comma 1, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 43, comma 1, della medesima legge).

Articolo 3 Commissione tecnico-consultiva regionale.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da: a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente; b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca; c) un rappresentante dei Carabinieri Forestali (10) ; d) [un rappresentante per ciascuna delle province] (9) ; e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni; f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pesca sportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2-bis, designato dalle rispettive associazioni (11) ; g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova; h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato. 2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti. 3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento. 4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita. (9) Lettera abrogata dall' art. 85, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (10) Lettera così modificata dall' art. 12, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). (11) Lettera così sostituita dall' art. 3, comma 2, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 43, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;».

Articolo 4 Competenze delle province (12) .

[1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della

pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico. 3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori]. (12) Articolo abrogato dall' art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

Articolo 5 Commissioni tecnico consultive provinciali (13) .

[1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato] (14) . (13) Articolo abrogato dall' art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (14) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Articolo 6 Carta ittica regionale.

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE. 2. La carta ittica, in particolare: a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive; b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate: 1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna; 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione; 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico; 4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti; 5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca; 6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità; c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca. 3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore (15) . 4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale

che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. 5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE (16). (15) Comma così sostituito dall' art. 87, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.». (16) Comma così sostituito dall' art. 12, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.».

Articolo 7 Zone di ripopolamento, cattura e protezione.

1. La Regione, sulla base della carta ittica, provvede all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui (17) : a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti; b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni (19) . 2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Regione, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b) (18) . 3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali. (17) Alinea così modificato dall' art. 88, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (18) Comma così modificato dall' art. 88, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (19) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Articolo 8 Riserve turistiche.

1. La Regione può autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di

pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite . convenzioni (20) (23) 2. La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A (21) (23) . 3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione. 4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio (22) . (20) Comma così modificato dall' art. 89, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (21) Comma così modificato dall' art. 89, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (22) Comma così sostituito dall' art. 89, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.». (23) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15. TITOLO III Esercizio della pesca

Articolo 9 Esercizio della pesca.

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica. 2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A. 3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta: a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e degli enti locali nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge (24) ; b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi. (24) Lettera così modificata dall' art. 90, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

Articolo 10 Titoli abilitativi di pesca (29) .

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi: a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali; b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali,

nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A; c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami; d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A; e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2. 2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa (25) . 3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione (26) . 13 (27) 4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo . 5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto. 7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive (28) . (25) Comma così sostituito dall' art. 91, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.». (26) Comma così modificato dall' art. 91, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (27) Comma così modificato dall' art. 91, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (28) Comma così modificato dall' art. 91, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (29) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244.

Articolo 11 Validità dei titoli abilitativi di pesca. (32)

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data. 2. La Giunta regionale disciplina i permessi

temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e). 3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome. 4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Regione gli eventuali cambiamenti di residenza (30) . 5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa (31) . (30) Comma così modificato dall' art. 92, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (31) Comma così sostituito dall' art. 92, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.». (32) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244.

Articolo 12 Tasse sulle concessioni regionali.

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1. 2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse. 3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno. 4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.

Articolo 13 Tesserino regionale segna catture.

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

Articolo 14 Autorizzazioni.

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Regione anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Regione rilascia l'autorizzazione, sentito

l'ente gestore competente (33) . 2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare. 3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza. 4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Regione e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa (34) . (33) Comma così modificato dall' art. 93, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (34) Comma così modificato dall' art. 93, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

Articolo 15 Limitazioni e divieti (37) .

1. La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni (35) . 1-bis. Ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione (38) . 1-ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, è vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (38) . al comma 1-ter (38) 1-quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui . 2. [Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale] (36) . (35) Comma così modificato dall' art. 94, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (36) Comma abrogato dall' art. 94, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a

decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (37) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15. (38) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV Gestione delle acque

Articolo 16 Immissione di materiale ittico (42) .

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/2019, è vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura (43) . [1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi (44) .] 2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base delle indicazioni della carta ittica (39) . 3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici (40) . 4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni (41) . (39) Comma così modificato dall' art. 95, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (40) Comma così modificato dall' art. 95, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (41) Comma dapprima modificato dall' art. 95, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e poi così sostituito dall' art. 12, comma 5, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Regione, sulla base di un programma preventivo di massima

e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.». (42) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15. (43) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e dall' art. 3, comma 3, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 43, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. È vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone.». (44) Comma dapprima aggiunto dall' art. 35, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e poi abrogato dall' art. 3, comma 4, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 43, comma 1, della medesima legge).

Articolo 17 Controlli sanitari.

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza. 2. La Regione ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno (45) . 3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Regione dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto (45) . (45) Comma così modificato dall' art. 96, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

Articolo 18 Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna.

1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche (46) . 2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori (47) . 3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell'avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore (51) . 3-bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde (52) . 4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti

per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica. 5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese: a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia; b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente (48) . della Regione (49) 6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni . 7. La Regione, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, può consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo (50) . 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui. (46) Comma così sostituito dall' art. 97, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.». (47) Comma così modificato dall' art. 97, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (48) Lettera così modificata dall' art. 97, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (49) Comma così modificato dall' art. 97, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (50) Comma così modificato dall' art. 97, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (51) Comma così modificato dall' art. 12, comma 6, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). (52) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 7, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge).

Articolo 19 Limitazioni alla pesca in periodi di siccità.

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua (53) . (53) Comma così modificato dall' art. 98, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

Articolo 20 Risarcimento del danno. del luogo (54)

1. La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad

interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche . (54) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge.

TITOLO V Gestione di vivai ittici - gare e raduni

Articolo 21 Gestione di vivai ittici.

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine. 2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche. 3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

Articolo 22 Gare e raduni di pesca.

1. La Regione, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti (55) (59) . 2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla L.R. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità. 3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima. comma 1 (56) 4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 15, . raduni (57) 5. La Regione può trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei . 6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni. 7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni. 8. La Regione può disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque (58) . (55) Comma così modificato dall' art. 100, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto

dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (56) Comma così modificato dall' art. 100, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (57) Comma così modificato dall' art. 100, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (58) Comma così modificato dall' art. 100, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (59) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

TITOLO VI Vigilanza - sanzioni amministrative

Articolo 23 Vigilanza sull'esercizio della pesca.

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente (64) . 1-bis Gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge (65) . 2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione. 3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria da parte della Regione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo (60) . ambientale (61) 4. La Regione disciplina la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni riconosciute di pescatori e di protezione . 5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione (62) . leggi vigenti (64) 6. Le associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale

coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle . 6-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela (63) . (60) Comma così modificato dall' art. 101, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e dall' art. 12, comma 8, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). (61) Comma così modificato dall' art. 101, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e dall' art. 35, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge). (62) Comma così modificato dall' art. 101, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge. (63) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 9, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). (64) Comma così modificato dall' art. 35, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge). (65) Comma aggiunto dall' art. 35, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge).

Articolo 24 Sanzioni amministrative (66) .

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione; b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione; c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo; e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca: 1) subacquea; 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all'allegato A; 3) con l'uso di fonti luminose; f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta; f-bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone (67) g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico; h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture

pronte per l'uso, diverse da quelle consentite; i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite; j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6; k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18; l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza: 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito; 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito; m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali; n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere d), e) e f) (68) .

2. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere a), b) e c), e comma 1-quater, vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività di pesca.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applicazione dell'articolo 40 della L. 154/2016. Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni. (66)

Articolo così sostituito dall' art. 12, comma 10, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 24. Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo

che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione; b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione; c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo; e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca: 1) subacquea; 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti; 3) con l'uso di fonti luminose; 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci; f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta; g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico; h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui alla presente lettera; i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite; j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite; k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6; l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18; m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza: 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito; 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito; 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito; n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.

2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato

pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della L.R. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.». (67) Lettera aggiunta dall' art. 35, comma 6, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge). (68) Lettera così modificata dall' art. 21, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020.

TITOLO VII Norme finali e finanziarie

Articolo 25 Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca (69)

1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge. 2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono destinati alle associazioni di pescasportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4. 3. Il riparto alle associazioni di pescasportiva avviene in base ai seguenti criteri: a) 10 per cento in parti uguali; b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l'indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti. 4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile. (69) Articolo così sostituito dall' art. 102, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 171, comma 1 della stessa legge) e dall' art. 2, comma 75, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 25. Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca. 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge. 2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall' art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Articolo 26 Norma transitoria.

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente

legge conservano la loro validità fino alla scadenza. scadenza] (71) 2. [La Commissione tecnico-consultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale . 3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa. 4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l'opportuno adeguamento. 5. [Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime] (71) . 6. [In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (70) . (70) Comma dapprima sostituito dall' art. 103, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e poi abrogato dall' art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». (71) Comma abrogato dall' art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46, comma 1, della medesima legge).

Articolo 27 Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne); b) i commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Articolo 28 Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Allegato A Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso A) Attrezzi consentiti 1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione. 2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per

ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille. 3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità: a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto; b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto; c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore; d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20. 4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate. 5. La pesca con ciambella. 6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale. 7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato. 8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati: a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura; b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18; c) controllo delle specie invadenti. 9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone. B) Attrezzi vietati 1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al r.d. 1604/1931, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati: a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue; b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province; c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino"; d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b); e) la pesca con le mani; f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili; g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque; h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa; i) la pesca a strappo; j) la pesca subacquea; k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti; l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza; m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità; n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6; o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche; p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci. 2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della

pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato. C) Misure minime Cheppia cm. 40 *Alosa fallax nilotica* Trota europea (Fario) cm. 20 *Salmo trutta trutta* Trota macrostigma cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse) *Salmo trutta macrostigma* compresi gli ibridi Trota marmorata cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse) *Salmo trutta marmoratus* compresi gli ibridi Trota iridea (compresi ibridi) *Oncorhynchus mykiss* cm. 20 Salmerino di torrente (compresi ibridi) cm. 22 *Salvelinus fontinalis* Temolo cm. 30 *Thymallus thymallus* Carpa erbivora o Amur cm. 35 *Ctenopharyngodon idella* Carpa argentata (Temolo russo) cm. 35 *Hipophthalmichthys nobilis* Carpa macrocefala cm. 35 *Hipophthalmichthys molitrix* Vairone cm. 12 *Leuciscus souffia muticellus* Mugilidi e cefali cm. 20 Generi Mugil, Chelon, Liza Luccio cm. 50 *Exos lucius* Cavedano cm. 20 *Leuciscus cephalus* Tinca cm. 20 Tinca tinca Barbo cm. 30 *Barbus plebejus* Barbo canino cm. 20 *Barbus meridionalis* Persico reale cm. 20 *Perca fluviatilis* Persico trota cm. 25 *Micropterus salmoides* Anguilla tutela integrale (72) *Anguilla anguilla* Carpa (tutte le forme e varietà) cm. 35 *Cyprinus carpio* Rovella tutela integrale *Rutilus rubilio* Lasca cm. 15 *Chondrostoma genei* Gobione cm. 12 *Gobio gobio* Triotto cm. 12 *Rutilus erythrophthalmus* Scardola cm. 20 *Scardinius scardata* Tutte le altre specie cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche. Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico- consultiva regionale. D) Periodi di divieto Cheppia 1° aprile 30 maggio *Alosa fallax nilotica* Trote europee del genere *Salmo* tramonto della prima domenica di ottobre un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio Temolo seconda domenica di settembre prima domenica di maggio *Thymallus thymallus* Luccio 1° febbraio 15 aprile *Exos lucius* Tinca 15 aprile 15 giugno Tinca tinca Carpa (tutte le forme e varietà) 15 aprile 15 giugno *Cyprinus carpio* Carpa argentata (Temolo russo) 15 aprile 15 giugno *Hipophthalmichthys nobilis* Carpa macrocefala 15 aprile 15 giugno *Hipophthalmichthys molitrix* Vairone 15 aprile 15 giugno *Leuciscus souffia muticellus* Persico reale 15 aprile 15 giugno *Perca fluviatilis* Persico trota 15 aprile 15 giugno *Micropterus salmoides* Lasca 15 aprile 30 giugno *Chondrostoma genei* Cobite 1 aprile 31 luglio *Cobitis tenia bilineata* Barbo 1 aprile 30 giugno *Barbus plebejus* Barbo canino 1 aprile 30 giugno *Barbus meridionalis* Gobione 15 aprile 15 giugno *Gobio gobio* Triotto 1 maggio 30 giugno *Rutilus erythrophthalmus* Scardola 1 maggio 15 luglio *Scardinius scardata* Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato. (72) Misura così modificata dalla Delib.G.R. 16 maggio 2014, n. 590.